

## **TI\_GERICHTE 52.2007.404 vom 21. Januar 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-01-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2007.404](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.404)

FR: TI\_GERICHTE 52.2007.404 du 21 janvier 2008

IT: TI\_GERICHTE 52.2007.404 del 21 gennaio 2008

### **Regeste**

Licenza edilizia per la formazione di un deposito di terra vegetale

### **Erwägungen**

#### **E. 39**

NAPR riserva la zona J2, qui in esame, agli inserimenti (recte: insediamenti) di industria leggera, ovvero alla costruzione di edifici destinati alla produzione industriale leggera, poco molesta (cfr. lett. a). Nell'evidente intento di contenere l'impatto di questi insediamenti sull'ambiente, in particolare sul paesaggio, la lett. m della norma vieta la realizzazione di aree di deposito a cielo aperto. Il divieto è formulato in termini chiari, che non lasciano spazio ad interpretazioni riduttive. Depositi di materiali, macchinari ed attrezzature non racchiusi in edifici sono per principio vietati, indipendentemente dal fatto che materiali e macchinari siano utilizzati nell'ambito di processi produttivi. 2.2. Il deposito a cielo aperto di ingenti quantitativi di terra vegetale, realizzato senza permesso dall'insorgente sul fondo in esame, si pone in contrasto manifesto ed insanabile con il divieto sancito dall'art. 39 lett. m NAPR. Da questo profilo, è evidente che non può essere autorizzato. 2.3. Invano si richiama l'insorgente al principio della parità di trattamento, rilevando che l'intera zona è costellata da depositi a cielo aperto di materiali e macchinari di imprese di costruzione o d'altro genere. Questi stabilimenti aziendali, fra i quali va annoverato anche quello del ricorrente, sono preesistenti all'entrata in vigore del PR. Non risulta invero che siano stati autorizzati successivamente. Nemmeno il ricorrente lo sostiene. Il confronto è dunque improponibile, poiché gli insediamenti ai quali il ricorrente fa riferimento versano in una situazione giuridicamente diversa dalla sua, siccome posti al beneficio della tutela delle situazioni acquisite (art. 26 Cost. fed.; art. 72 LALPT). 2.4. Parimenti, non giova all'insorgente richiamarsi al fatto che in passato il fondo in discussione sarebbe già stato utilizzato a scopo di deposito da parte di imprese di costruzione che l'avrebbero avuto in locazione. A prescindere dal fatto che l'uso anteriore non è minimamente dimostrato, non si può comunque ignorare che, aderendo alla richiesta del municipio di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, il ricorrente ha implicitamente ammesso che la formazione di un deposito di terra vegetale sul fondo soggiaceva comunque all'obbligo del permesso di costruzione, sia che lo si configuri come nuova utilizzazione, sia che vi si ravvisi un cambiamento di destinazione. Se si fosse trattato della semplice continuazione di un uso legittimamente preesistente, l'insorgente non avrebbe infatti inoltrato alcuna domanda di costruzione. 2.5. Il fatto che il fondo potrà essere in futuro oggetto di espropriazione non è per nulla atto a legittimare il rilascio di un permesso a titolo precario. 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 39 NAPR di Muzzano; 3, 18, 28, 60, 61

PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.